



COMUNE DI OGGEBBIO

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

PIAZZA MUNICIPIO, 1- CAP 28824 OGGEBBIO
Tel. 0323.48123 – Fax 0323.491921 - E-Mail : protocollo@comune.oggebbio.vb.it
PEC: comune.oggebbio.vb@legalmail.it

UFFICIO TECNICO – SETTORE EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA, AMBIENTE E PAESAGGIO

Diritti segreteria pari a € 80,00
assolti in data 02/05/2024

RIF PRAT. PE 35/2024

Imposta di bollo assolta														
Estremi della marca da bollo:														
Codice identificativo	0	1	2	3	0	7	2	9	8	6	3	6	2	8
Data (GG/MM/AAA)	15/05/2024					Ora (HH:MM:SS)				10:45:38				
☐	Esente													

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA n. 21 del 15/07/2024

ART. 146 D. LGS. 42/2004 E S.M.I., EMESSA AI SENSI DELL'ART. 3 C. 2 DELLA L.R. 32/2008
CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO INTRODOTTO DAL D.P.R. 31/2017

RIFERIMENTO PE 35 PRESENTATA IL 03/05/2024 PROT. N. 2947

OGGETTO TUTELA PAESAGGISTICA: AUTORIZZAZIONE COMUNALE IN DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI ART. 3, COMMA 2, L.R. 32/2008 NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO AMBIENTALE PAESAGGISTICO INDIVIDUATE DAL D. LGS. 42/2004

RICHIEDENTE MICOTTI STEFANO - C.F. - *omissis* - RESIDENTE IN - *omissis* - IN QUALITA' DI PROPRIETARIO

INTERVENTO REALIZZAZIONE PIAZZOLA PRIVATA PER PARCHEGGIO AUTO

UBICAZIONE ST. MIRASOLE, 2 CENSITO NEL N.C.E.U. AL FOGLIO 15 MAPPALE 619

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- l'art. 82 del D.P.R. n. 616/77 delega alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative già esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di tutela dei Beni Ambientali e paesaggistici, ed in particolare, al punto b) del comma 2 del citato articolo, delega espressamente le funzioni amministrative concernenti la concessione dei nulla-osta per la realizzazione di opere modificative dello stato dei luoghi nelle località soggette a vincolo di tutela paesistico-ambientale;
- l'art. 146 del D. lgs. n. 42/04 recante " Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n. 137 " prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;
- con [legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32](#) "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)", così come modificata dagli [artt. 18 e 19 della L.R. n. 3/09](#), la Regione ha ampliato la delega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (art. 3) e ha normato la Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 148 del Codice, conferendole un ruolo fondamentale all'interno del nuovo procedimento autorizzativo previsto dall'art 146 del Codice.
- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce, inoltre, che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia" e che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica, entro il 30/06/2009 (termine così differito dal D.L. 30/12/2008 n. 207, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31/12/2008).

- La Giunta Regionale con deliberazione n. [34-10229 del 1 dicembre 2008](#), modificata con [DGR n. 58-10313 del 16 dicembre 2008](#), ha stabilito, che la Commissione locale per il paesaggio, istituita e nominata ai sensi all'art. 4 della [LR 32/08](#) e sulla base dei criteri indicati nella delibera stessa, possa rappresentare la struttura avente adeguato livello di competenza tecnico-scientifica idonea a garantire una valutazione separata degli aspetti paesaggistici da quelli urbanistico-edilizi. Pertanto, i Comuni in forma singola od associata al fine di continuare ad esercitare le funzioni paesaggistiche loro attribuite dovranno dotarsi della Commissione locale per il paesaggio secondo le disposizioni contenute nella LR 32/08 ed in attuazione dei criteri stabiliti con [DGR n. 34-10229 del 1 dicembre 2008](#), modificata con [DGR n. 58-10313 del 16 dicembre 2008](#).
- In attuazione di quanto previsto dall'art. 159 del Codice, a far data dal 1 gennaio 2010 (termine così ulteriormente differito dal [D.L. 1 luglio 2009, n. 78 art. 23 comma 6](#) pubblicato sulla G.U n. 150 del 1 luglio 2009) si applica la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche prevista dall'art. 146 dello stesso Codice.
- il 06.04.2017 è entrato in vigore il [Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31](#), pubblicato sulla G.U. n. 68 del 22/03/2017, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, a norma dell'art. 146, comma 9, del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il quale prevede appunto che con regolamento siano stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi ritenuti di lieve entità, che sono tassativamente elencati nell'Allegato B di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. in oggetto.

Considerato che:

- il Comune di Oggebbio è delegato al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi della L.R. n. 32/2008 in quanto ha istituito la Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata con il Comune di Cannero Riviera, Trarego Viggiona e Ghiffa riconosciuta idonea all'esercizio della funzione Autorizzativa in materia di Paesaggio ai sensi della Determina Dirigenziale Regione Piemonte n. DD-A1667 del 19/02/2020 del Settore Ambiente, Energia e Territorio della Regione Piemonte;
- è rispettata la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia ai sensi dell'art. 146 comma 6 del D. Lgs. n. 42/2004, in quanto il Responsabile del Procedimento in ambito paesaggistico è la Dott.ssa Martina Scapellato mentre il Responsabile del Procedimento in ambito edilizio è individuato nell'Ing. Cesare Martinella;
- con nota n. 51 del 21/01/2009 la Regione Piemonte precisa che *"I provvedimenti autorizzatori finali, quello edilizio e quello paesaggistico, possono essere rilasciati dallo stesso responsabile del Provvedimento, dando atto dei due differenti Responsabili del Procedimento, incaricati dell'istruttoria"*
- Visto quanto sopra riportato il Comune di Oggebbio è delegato al rilascio delle autorizzazioni per gli interventi specificati all'art. 3 comma 2 della L. R. n. 32/2008;

Vista l'istanza presentata dal Sig. MICOTTI STEFANO C.F. - *omissis* - in data 03/05/2024 a prot. 2947 diretta ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con procedimento semplificato introdotto con D.P.R. 31/2017, per lavori di:

"REALIZZAZIONE PIAZZOLA PRIVATA PER PARCHEGGIO AUTO "

sull'edificio sito in ST. MIRASOLE, 2 censito al N.C.E.U. al Foglio 15 mappale 619;

Visto l'incarico di procuratore speciale per l'inoltro della pratica progettuale in forma telematica assegnato al professionista GEOMETRA CANETTA MARCELLO, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di - *omissis* - al n. - *omissis* - con studio in - *omissis* - - indirizzo PEC: - *omissis* -;

Considerato che:

- La richiesta di autorizzazione paesaggistica in oggetto interessa un'area in Comune di Oggebbio (VB) soggetta a vincolo di tutela paesaggistica in base a:
 - 1) **D.M. 28/2/1953 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del Lago Maggiore site nell'ambito dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero e Cannobio;**
 - 2) **art. 142, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 42/04 i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;**

3) art. 142, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 42/04 i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#), e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

- Le opere in esame rientrano fra gli interventi di lieve entità per cui è ammesso il ricorso al procedimento semplificato per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche in quanto compreso al **punto B. 11** dell'elenco di cui all'allegato B di cui ai sensi art. 3 comma 1 del DPR .31/2017, pertanto non assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all'articolo 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
- La competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, per le opere richieste, è attribuita a questo Ente ai sensi e per gli effetti dall'art. 3, c. 2 della L.R. n. 32 del 1 dicembre 2008.
- L'area non è soggetta a vincolo idrogeologico di cui alla legge del 30/12/1923 n. 3267 e L.R. n. 45/89;
- L'area non è gravata da usi civici;

Verificato che trattasi di pratica paesaggistica semplificata ai sensi del D.P.R. 31/2017, sulla base della L.R. 25/2021 la pratica stessa è stata trasmessa direttamente alla Spettabile Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli come prescritto dall'art. 4 della L.R. n. 32/08 al fine dell'espressione del parere di competenza;

Effettuati, ai sensi art. 11 comma 3 D.P.R. n. 31/2017, gli accertamenti e valutata la conformità dell'intervento alle prescrizioni d'uso contenute nel Piano Paesaggistico Regionale vigente approvato con [D.C.R. n. 233-35836 del 3/10/2017](#) come da Relazione Tecnica Illustrativa redatta dall'Ufficio Tecnico settore Paesaggio;

Considerato che in ottemperanza ai disposti dettati dall'art. 11 D.P.R. n. 31/2017, in materia di procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità a norma dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.:

- Con protocollo num. 4192 , in data 17/06/2024 la documentazione progettuale pervenuta, unitamente alla proposta di accoglimento della richiesta di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 11 commi 5 del DPR 31/2017, alla Relazione Tecnica Illustrativa di accertamento di conformità delle opere al PPR sono state trasmesse tramite PEC alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, al fine di acquisire parere vincolante per il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 11, comma 5 e 8 del DPR 31/2017
- Verificato che il parere della suddetta Soprintendenza non è pervenuto nel termine prescritto ai sensi art. 146 comma 8 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., (entro i 20 giorni successivi alla ricezione degli atti), pertanto è da ritenersi decorso il termine per attuare il **"silenzio assenso ai fini del rilascio della presente Autorizzazione "**;

Tutto ciò premesso e considerato, il Responsabile del Servizio:

Ai sensi art. 146 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per gli effetti dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 32/2008

RILASCIATA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CON PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO

Al Sig. **MICOTTI STEFANO** C.F. - *omissis* - residente in - *omissis* -, in qualità di proprietario, per l'intervento di **"REALIZZAZIONE PIAZZOLA PRIVATA PER PARCHEGGIO AUTO"** come da progetto presentato, e a condizione che vengano recepite le prescrizioni espresse dalla Commissione Locale per il Paesaggio in forma associata con il Comune di Cannero Riviera Trarego Viggiona e Ghiffa e le condizioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli, e pertanto:

PRECISA

che la presente Autorizzazione è rilasciata ai soli fini della tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 32/08 e non costituisce presupposto per il rilascio di idoneo titolo edilizio, eventualmente necessario, qualora le opere previste siano in contrasto con le normative vigenti in materia edilizia e urbanistica, il P.R.G.C. e i Regolamenti del Comune di Oggebbio.

Il presente atto, inoltre, non costituisce autorizzazione per l'esecuzione delle opere richieste, che potranno pertanto essere realizzate, se non in contrasto con le normative vigenti in materia edilizia e urbanistica, solo dopo il rilascio del titolo abilitativo, o allo scadere del silenzio assenso in caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività.

La realizzazione di opere non autorizzate o in difformità dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi della L.R. n. 32/2008, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge attualmente in vigore con le modalità e le procedure dettate dalla stessa, fatta salva ogni altra eventuale sanzione di legge.

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

AVVISA

L'autorizzazione paesaggistica è trasmessa, senza indugio, alla Soprintendenza che ha reso il parere nel corso del procedimento, nonché unitamente allo stesso parere, alla regione in occasione dell'invio dell'elenco trimestrale (come da Comunicazione dell'Assessore all'Ambiente, Urbanistica, Programmazione territoriale e paesaggistica pubblicato sul BU n. 9 s.o.1 del 03/03/2016);

L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 146 comma 11 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., e ai sensi art. 15 della L.R. n. 32 del 01.12.2008, la presente autorizzazione è trasmessa alla Soprintendenza competente per territorio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Ing. Cesare MARTINELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMBIENTALE

Dott.ssa Martina SCAPELLATO

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

La presente Autorizzazione Ambientale è altresì composta da tutta la Documentazione in formato elettronico pervenuta attraverso portale "Geo Tec Sue" – PE 35/2024:

Prot. 2947 del 03/05/2024:

-  114405-3-Allegato_PROCURADELEGA_274458_f5a3d4de-b018-4606-8f15-5133dca01e5f.pdf
-  114405-4-Allegato_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_APPLICAZIONE_MARCHE_DA_BOLLO_274458_63e0c1d4-b104-4129-8905-425dbbfc41d2.pdf
-  114405-6-Allegato_COPIA_DEL_DOCUMENTO_DI_IDENTITA_DEL_TITOLARE_PRINCIPALE_274458_41ed729a-7c79-4cd9-a675-4288327e01c3.pdf
-  114405-7-Allegato_RICEVUTA_DI_VERSAMENTO_DEI_DIRITTI_DI_SEGRETERIA_274458_5067843c-d27f-40d2-a175-ef8485613dd2.pdf
-  114405-8-Allegato_DOCUMENTAZIONE_DI_PROGETTO_274458_f700cb7d-f803-4aee-8554-a977f01e9cab.pdf
-  114405-9-Allegato_DOCUMENTAZIONE_DI_PROGETTO_274458_aa084ee2-ab89-41db-874e-b2f709def39f.pdf
-  114405-10-Allegato_DOCUMENTAZIONE_DI_PROGETTO_274458_680742fc-603d-4afb-a1b0-8253eb651e40.pdf
-  114405-11-Allegato_DOCUMENTAZIONE_DI_PROGETTO_274458_c6d7067b-d362-41c9-ad79-c146d4a39dc5.pdf

Prot. 3715 del 30/05/2024:

-  115191-2-Allegato_DOCUMENTO_ISTANZA_REV_1_279263_4bad2647-a7d8-48ae-8685-56712dda431a.pdf
-  115191-3-Allegato_RELAZIONE_PAESAGGISTICA_SEMPLIFICATA_REV_1_279263_fbe94e3-ef66-4b70-be62-70aaba637ea2.pdf
